

**Statuto della Fondazione  
PROFESSORESSA CARLA BARBATI  
PER LO STUDIO DEL PATRIMONIO CULTURALE -  
ENTE DEL TERZO SETTORE**

**Articolo 1**

**Denominazione – Sede – Durata**

È costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE PROFESSORESSA CARLA BARBATI" PER LO STUDIO DEL PATRIMONIO CULTURALE - ENTE DEL TERZO SETTORE**, abbreviata con l'acronimo **"FCB - ETS"** con sede legale in 00186 - Roma, Largo Arenula n. 26.

Tale Fondazione, considerata come uno strumento attuativo del lascito testamentario, mira a raggiungere scopi di pubblico interesse.

La Fondazione è costituita senza limiti di durata e si estingue per le cause di legge.

**Articolo 2**

**Finalità della Fondazione**

La Fondazione **"Professoressa Carla Barbati"** è un ente senza fini di lucro ed ha come scopo esclusivo gli studi e la ricerca scientifica, e precisamente:

a) promuovere lo studio del patrimonio culturale considerato in tutte le sue manifestazioni materiali e immateriali, in una prospettiva interdisciplinare e non esclusivamente giuridica;

b) sostenere, con borse di studio o altre provvidenze, i giovani e in particolare le donne che vogliano avviarsi o proseguire in quell'indirizzo scientifico, accademico e/o professionale.

In ragione di tali scopi la Fondazione indirà bandi per l'assegnazione di borse di studio o di premi; proporrà il finanziamento di assegni di ricerca o di posizioni assimilabili e di dottorati di ricerca o di specializzazioni. La Fondazione procurerà altresì di acquisire il contributo di eminenti studiosi, italiani e stranieri per specifiche iniziative (pubblicazioni, seminari, cicli di conferenze tematiche e simili).

La Fondazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, nel rispetto dell'Art. 6 del D.Lgs n. 117/2017, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale, potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto e contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato, l'acquisto o l'alienazione, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale operante nelle materie oggetto delle sue finalità;

d) istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca in modo da essere un

punto di incontro e di riferimento per tutti gli esperti collegati alle materie oggetto del presente Statuto;

e) compiere o commissionare studi e ricerche;

f) curare l'attività editoriale sia mediante la stampa che in formato digitale, di analisi, studi e ricerche proprie o di terzi;

g) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché ricevere sovvenzioni e contributi;

h) promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione, promuovendo incontri, convegni e conferenze;

i) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini sociali e culturali;

l) svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

### **Articolo 3**

#### **Patrimonio e risorse economiche**

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è costituito dal fondo di dotazione iniziale pari ad Euro 30.000 (trentamila) quale parte del lascito testamentario della Professoressa Carla Barbati ricevuto dal Notaio Francesca Parenti di Roma in data 31 Agosto 2023 Rep. atti ultima volontà n. 33 registrato con verbale ricevuto dal medesimo Notaio in data 9 Ottobre 2023 Rep. 6264, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 10 Ottobre 2023 al n. 33169 serie 1T.

Il patrimonio potrà essere incrementato o alimentato dagli ulteriori beni ereditari, da contributi economici, beni mobili, mobili registrati e immobili che pervengono in titolarità della Fondazione per donazione o lascito successorio.

### **Articolo 4**

#### **Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

L'Assemblea

Il Presidente

Il Vicepresidente

Il Segretario generale

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio Scientifico

Il Revisore dei Conti

### **Art. 5 Assemblea**

L'assemblea è composta da coloro che hanno costituito la Fondazione ("Fondatori") e sono membri a vita.

L'assemblea può essere allargata alle persone fisiche ed ai rappresentanti degli Enti cui sia successivamente riconosciuta dai soci Fondatori la qualifica di "Fondatore cooptato"; in tal caso essi hanno voto deliberativo nell'assemblea con mandato a termine di tre anni e possono essere rinominati per analogo periodo, esclusivamente dai soci Fondatori.

All'assemblea spettano le competenze inderogabili di cui all'articolo 25 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, salvo quanto diversamente stabilito nel presente statuto.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno o ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti.

L'assemblea viene convocata con un preavviso di almeno tre giorni, via e-mail all'indirizzo comunicato da ciascuno dei suoi componenti e si tiene in presenza o in audio/video conferenza. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e della modalità della riunione ed essere accompagnata dall'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

La riunione è comunque valida anche se non convocata con l'osservanza delle modalità prescritte purchè intervengano tutti i soggetti aventi titolo a parteciparvi. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di impossibilità di tutti e due a parteciparvi per due tornate consecutive, l'Assemblea è presieduta dal componente più anziano.

L'Assemblea assume le sue decisioni a maggioranza semplice dei componenti.

## **Articolo 6**

### **Presidente e Vicepresidente**

Per espressa volontà della Professoressa Carla Barbati, l'ufficio di Presidente è rivestito dal Dott. Christian Greco.

Il Presidente, così designato, dura un carico un quinquennio, rinnovabile dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste dal successivo art. 10 del presente Statuto. Il Presidente opererà in regime di *prorogatio* sino alla nuova nomina.

Il Presidente cessato potrà assumere la posizione di Presidente onorario su determinazione del Consiglio di Amministrazione e, come tale, partecipare, senza diritto di voto, a tutte le adunanze degli organi collegiali.

La Signora Fausta Bicocchi è Presidente onorario della Fondazione sin dalla sua costituzione, senza scadenza di mandato.

L'ufficio di Vicepresidente viene assunto dal consigliere eletto dallo stesso Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, a maggioranza dei voti, espressi con schede segrete.

## **Articolo 7**

### **Poteri del Presidente e del Vicepresidente**

Il Presidente della Fondazione riveste di diritto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e ha legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Inoltre, il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle singole adunanze;
- propone la nomina del Vice Presidente;
- firma gli atti necessari per lo svolgimento e l'esecuzione delle deliberazioni consiliari;
- sorveglia l'andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda strettamente necessaria e sempre nel rigoroso rispetto della volontà fondativa.

In caso di necessità e urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno entro la soglia di Euro 10.000 (diecimila), sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta successiva, alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, accertato dal Consiglio di

amministrazione, il Vicepresidente ne fa le veci.

Il Presidente può delegare singoli compiti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 8**

### **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a sette membri tra studiosi ed esperti nel settore di attività della Fondazione.

Ove venga meno, per qualunque ragione, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, si coopterà il nuovo o i nuovi consiglieri su proposta del Presidente.

L'ufficio di amministratore ha carattere gratuito e dura – con il limite anagrafico di 75 anni – sino a dimissioni o revoca, la quale ultima potrà essere deliberata solo per gravi inadempienze o accertata impossibilità di attendere all'ufficio, con voto di tutti i membri dell'organo collegiale, diversi dal revocando consigliere.

Il Consiglio individua, scegliendolo anche fra i suoi membri, il Segretario generale e ne determina le funzioni e l'eventuale compenso.

## **Articolo 9**

### **Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione nel rigoroso rispetto delle finalità dello Statuto. In particolare:

- approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno successivo ed entro il 31 marzo di ogni anno sottopone per l'approvazione all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- delibera l'accettazione di contributi, donazione e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su convenzioni o accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri Enti;
- delibera sulla nomina del Presidente, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Statuto;
- delibera circa le operazioni e iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 2 del presente Statuto;
- delibera, con le maggioranze di cui al successivo articolo 10 del presente Statuto, sulle modifiche allo Statuto della Fondazione;
- propone all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione a norma del successivo art. 16 del presente Statuto;
- designa i membri del Consiglio Scientifico, su proposta del Presidente;
- nomina il Segretario Generale;
- nomina il Revisore dei conti.

## **Articolo 10**

### **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due membri.

La convocazione è fatta dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente con invito scritto contenente l'indicazione dell'ordine del giorno secondo le modalità previste per la convocazione

dell'Assemblea. Nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio di amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo, almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

Le adunanze potranno svolgersi anche in audio conferenza purchè sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità piena e non limitata di discussione e partecipazione.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le modifiche allo Statuto saranno approvate con il voto favorevole del 90% (novanta per cento) dell'intero organo amministrativo.

I verbali delle deliberazioni devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro-verbali.

#### **Art. 11**

##### **Clausola etica**

In nessun caso l'attribuzione di borse di studio, di sussidi, premi di qualsivoglia natura, finanziati dalla Fondazione, potrà essere disposta, direttamente o indirettamente, in favore di coniugi, parti di unioni civili, conviventi, parenti e affini entro il quarto grado, rispetto ai membri del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Scientifico.

#### **Art. 12**

##### **Consiglio Scientifico**

È istituito un Consiglio Scientifico che supporta il Consiglio di Amministrazione sulle iniziative di carattere scientifico o didattico; esso ha anche facoltà di proporre tali iniziative. Pareri e proposte non hanno carattere vincolante.

Il Consiglio Scientifico è composto di cinque membri oltre al Presidente, designati dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta dell'organo, secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente Statuto. Esso è presieduto dal Presidente della Fondazione. Ove venga a mancare un membro sarà designato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 13**

##### **Revisore dei conti**

Il Revisore dei conti vigila sui principi di corretta amministrazione sul piano amministrativo, finanziario e contabile. Dura in carica tre anni ed è designato dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità indicate dall'art. 10 del presente Statuto tra professionisti in possesso dei requisiti di legge quale revisore contabile.

Il Revisore dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo atto normativo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 14**

##### **Esercizio finanziario e bilanci**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea approva entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, predisposto dal Consiglio di amministrazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

#### **Art. 15**

##### **Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite**

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o beni o risorse di qualsivoglia natura.

#### **Art. 16**

##### **Liquidazione ed estinzione**

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi dell'art. 27 del codice civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi societari, potrà, con apposita deliberazione unanime, sottoporre all'Assemblea la decisione di deliberare l'estinzione della Fondazione ex art. 6 del d.P.R. n. 361/2000 mediante apposita comunicazione all'autorità competente.

Dichiarata l'estinzione si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di legge.

È fatto divieto di modificare le finalità istituzionali della Fondazione di cui all'art. 2, nonché di effettuare operazioni di trasformazione, fusione, o scissione, ai sensi dell'articolo 2500 octies del codice civile, nonché di modificare o sopprimere la presente clausola.

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra fondazione o ente avente le stesse finalità della Fondazione stessa, in ogni caso nel rispetto dell'Art. 9 del Decreto Legislativo 117/2017, essendo nulli gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere ivi previsto.

#### **Art. 17**

##### **Conto e Fondo di gestione**

Il Conto di gestione della Fondazione è alimentato:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- 4) dagli altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti e soggetti pubblici e privati;
- 5) dai contributi dei fondatori, dei benefattori e dei simpatizzanti;
- 6) dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- 7) dei conti e delle spese sostenute per la gestione della Fondazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

L'eccedenza dei componenti positivi (proventi, contributi, donazioni, ecc..)

rispetto ai costi e alle spese alimenta il Fondo di gestione, che potrà essere utilizzato per la gestione della Fondazione.

#### **Articolo 18**

##### **Norme applicabili**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio, alle norme di cui al D.Lgs. 112/2017, alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, nonché, alle disposizioni del Codice civile riguardanti le fondazioni, alle ulteriori norme di legge e ai principi generali dell'Ordinamento giuridico italiano.

Firmato: Federico Cinquepalmi - Fausta Bicocchi - Luisa Torchia - Christian Greco - Fabio Giordani - Marianna Passarelli - Ida Scalercio Notaio - segue impronta del sigillo.

Imposta di bollo assolta in origine ai sensi del D.M. 22 Febbraio 2007.  
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su  
supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1,2 e 3 del D.L.  
82/2005 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del  
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Allegato "A" all'atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma  
2 in data 16/05/2024

al numero 16040 serie 1T.

Roma, 04 giugno 2024